



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 48 – 22 GENNAIO 2025

Riunione del 15 Gennaio 2025

27.24.25 Ricorso ex art. 73 Regolamento Giurisdizionale proposto dall'atleta S. M. - in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale - avverso il Comunicato Ufficiale n. 4/2024 della Commissione Tesseramento Atleti Fipav – rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Della Rosa

Contro

CHORUS VOLLEY – BERGAMO ACADEMY SSDARL, in persona del legale rappresentante sig. Gian Paolo Sana, assistita dall'avv. Lucia D'Ercole

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

si è riunito all'udienza del 15 Gennaio 2025 per la discussione del ricorso proposto dall'atleta S. M., avverso la decisione adottata con comunicato ufficiale n.6/2024 della Commissione tesseramento atleti con la quale è stato respinto il ricorso per lo scioglimento del vincolo con il sodalizio Chorus Volley Bergamo.

All'udienza risultavano collegati in modalità videoconferenza l'Avv. Massimo della Rosa per la parte ricorrente, anch'essa presente insieme al padre, nonché l'Avv. Lucia D'Ercole per la parte resistente anch'essa presente nella persona del Presidente sig. Gian Paolo Sana.



Le parti discutevano riportandosi ai relativi scritti difensivi e documenti depositati. Il tentativo di conciliazione proposto dal Presidente non dava esito positivo.

Al termine della discussione il Tribunale si riuniva in camera di consiglio per poi leggere il dispositivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'atleta depositava nei termini dinanzi a questo Tribunale il ricorso ex art. 73 del Regolamento giurisdizionale, avverso la decisione in epigrafe indicata.

Nell'atto la ricorrente, nel richiamare il ricorso proposto dinanzi alla Commissione tesseramento atleti, rilevava come erratamente nella decisione impugnata il giudice di primo grado aveva dato per certo l'avvenuto pagamento di un corrispettivo e come la società avesse adottato accorgimenti al fine di agevolare l'attività dell'atleta; circostanze che l'atleta negava. Contestava poi l'assunto che la ricorrente non avrebbe fornito la prova dell'esistenza di *“quelle circostanze gravi e insuperabili tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto”*.

Nel prosieguo parte ricorrente insisteva nella pronuncia di scioglimento del rapporto affidando le motivazioni al pregiudizio per lo studio causato dai tempi necessari per il raggiungimento della palestra. In particolare, come già proposto dinanzi alla CTA la ricorrente precisava che essendo stata inserita nelle squadre disputanti i campionati di serie B2 e D nonché quelli under 18 e under 16 doveva raggiungere le palestre distanti oltre 60 km dalla propria abitazione.

Questi impegni sottraevano quindi tempo allo studio per un tempo superiore alle sei ore. Il fatto, a dire della difesa, aveva condizionato i ritmi di vita e l'organizzazione degli studi scolastici, nonché la vita quotidiana di tutta la famiglia.

Il tempo sottratto allo studio aveva poi complicato la resa scolastica e continui erano i ritardi alle lezioni scolastiche con una conseguente pessima valutazione nel voto in condotta.



Per questi motivi l'atleta ha chiesto di essere trasferita alla A.S.D. Volley Team Busnago presso la quale avrebbe impegnato 4 ore anziché le sei giornaliere. A tale soluzione la società resistente si sarebbe dichiarata disponibile previo pagamento di un indennizzo

Altro punto su cui la difesa fonda la richiesta di svincolo è il rischio per la salute psico-fisica dell'Atleta in particolare per le poche ore di riposo che poteva concedersi; il poco riposo e lo stress avrebbe portato ad uno stato di ansia e preoccupazione

Si costituiva la parte resistente Chorus Volley Bergamo assistita dall'avv. Lucia D'Ercole che nei termini depositava memoria con la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'istanza poiché fra le parti era stato sottoscritto un contratto per la prestazione sportiva con durata fino alla stagione 2025/2026 e quindi con l'impossibilità di sciogliere prima il rapporto.

Nel ricordare come il Consiglio Federale Fipav avesse precisato che il vincolo può essere sciolto per giusta causa solo in casi di eccezionale gravità, contestava la sussistenza del primo elemento della richiesta di svincolo ovvero del pregiudizio allo studio causato dalle distanze ed agli impegni di sportivi.

Negava la mancanza di una prova e la possibilità di addebitare al sodalizio il rendimento scolastico. Ribadiva inoltre che sulla gestione dei trasporti e l'organizzazione degli allenamenti la società aveva tentato di venire incontro all'atleta con un'evidente miglioria non riconosciuta dalla parte ricorrente limitandosi a ribadire la "convenienza" nel trasferirsi presso il limitrofo Busnago Volley Team. L'Avv. D'Ercole evidenziava infine come la soluzione alternativa prospettata non appariva tale da giustificare un provvedimento di svincolo

Sul rischio della salute psico fisica la difesa de Chorus ribadiva come l'atleta non avesse mai avanzato lamentela e/o rimostranza nei confronti del sodalizio, se non all'indomani dell'interessamento del Volley team Busnago.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzitutto esaminata l'eccezione riguardante l'inammissibilità dell'istanza.

Il rilievo non può essere accolto. La nuova disciplina contrattuale vincola certamente gli atleti per il periodo pattuito nel contratto sportivo ma non annulla la normativa (fra l'altro richiamata dalla stessa difesa dove ammette la possibilità del ricorso anche se solo per gravi motivi) contenuta nel RAT e relativa allo scioglimento del vincolo per giusta causa, oggetto del presente giudizio.

È evidente che la vigente normativa comporta una maggior attenzione nella valutazione della giusta causa e nella fattispecie l'istanza così come prospettata non appare raggiungere quel grado di gravità tale da poter disporre lo scioglimento del vincolo.

Non può essere infatti addebitato alla società lo scarso rendimento scolastico- neanche provato- e tantomeno la valutazione negativa nella condotta scolastica che neanche pare del tutto addebitabile ai ritardi nell'ingresso a scuola.

In ogni caso neanche la diversa prospettata soluzione che ridurrebbe di due ore l'impegno dell'atleta, può essere considerata tale da portare alla pronuncia richiesta.

Da ultimo va considerato che il contratto è stato sottoscritto da non molto tempo e nel prendere accordi l'atleta, o chi per lei, doveva preventivamente fare tutte le valutazioni anche in relazione agli impegni scolastici.

PQM

Respinge il ricorso. Nulla per le spese.

Roma, 22 Gennaio 2025

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 22 gennaio 2025